

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

- Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.
 Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

Il/La Sottoscritto/a _____

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il/La Sottoscritto/a _____

in qualità di legale rappresentante della Pubblica Amministrazione/Ente/Società/Associazione

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le **seguenti osservazioni** al

- Piano/Programma, sotto indicato
 Progetto, sotto indicato.

(Barrare la casella di interesse)

Impianto per la produzione di energia da fonte eolica denominato "Parco eolico Toscana", sito nel Comune di Toscana (VT) e relative opere di connessione nei Comuni di Toscana (VT) e Arlena di Castro (VT).
Codice procedura (ID_VIP/ID_MATTM): 5419

(inserire la denominazione completa del piano/programma (procedure di VAS) o del progetto (procedure di VIA, Verifica di Assoggettabilità a VIA)

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
 Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)
 Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)
 Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

Altro (specificare) _____

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

- . Atmosfera
 Ambiente idrico
 Suolo e sottosuolo
 . Rumore, vibrazioni, radiazioni

- . Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)
 - . Salute pubblica
 - . Beni culturali e paesaggio
 - . Monitoraggio ambientale
 - Altro (*specificare*) _____
-

PREMESSA

Come risulta dalla documentazione pubblicata sul sito ministeriale, la società Wpd San Giuliano ha presentato in data 17 luglio 2020 al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un'istanza per l'avvio di una procedura V.I.A., ai sensi dell'art.23 del D.Lgs.152/2006, per la realizzazione di un Parco Eolico denominato "PARCO EOLICO TUSCANIA", che risulta compreso nella tipologia elencata nell'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 al comma 2, denominata "Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW"

Nelle righe che seguono si intendono proporre alla Commissione VIA che esaminerà il progetto **OSSERVAZIONI**, nonché spunti ed elementi di riflessione, che si ritiene possano contribuire alla formulazione di una corretta valutazione tecnica degli impatti ambientali, che conseguirebbero alla realizzazione dell'impianto.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DELLA CONVENZIONE DI AARHUS

Si ricorda che l'art.6, paragrafo 2, della Convenzione di Aarhus (approvata con la Decisione 2005/370/CE recita come di seguito:

2. Il pubblico interessato è informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato, tempestivo ed efficace, mediante pubblici avvisi o individualmente.

e successivamente ai paragrafi 3 e 4 è precisato che:

3. Per le varie fasi della procedura di partecipazione del pubblico sono fissati termini ragionevoli, in modo da prevedere un margine di tempo sufficiente per informare il pubblico ai sensi del paragrafo 2 e consentirgli di prepararsi e di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale.

4. Ciascuna Parte provvede affinché la partecipazione del pubblico avvenga in una

fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un'influenza effettiva.

Nel caso del "Parco Eolico Tuscania" la Proponente **non ha provveduto** alla pubblicazione sugli organi di stampa a più larga diffusione, né presso gli albi pretori dei Comuni interessati di alcuna comunicazione inerente la presentazione dell'istanza per l'avvio del procedimento di valutazione di impatto ambientale. L'**AVVISO AL PUBBLICO** allegato al procedimento non reca infatti alcuna data, né alcun riferimento a modalità di pubblicizzazione del testo. Dei relativi contenuti si è

avuta conoscenza solo nel contesto dell'inizio del processo di consultazione pubblica (Avviso al pubblico del 03-08-2020) in sede di procedimento di VIA, anche se dalla procedura risulta che la data di presentazione dell'istanza risale al 17.07.2020.

Ne consegue che dell'avvio del procedimento in questione si è potuto apprendere in modo del tutto fortuito solo consultando il sito del MINAMBIENTE e che i termini per la presa di conoscenza del progetto e della presentazione delle Osservazioni sono risultati compresi all'interno dei 60 giorni previsti per l'espletamento della procedura.

E' opportuno rievocare i requisiti d'obbligo, ai quali deve informarsi il processo decisionale, così come previsto i sopra citato Comma 2 dell'art.6 della Convenzione di Aarhus, ovvero la necessità di un processo informativo che sia "**adeguato, tempestivo ed efficace**", requisiti che nel caso in esame **non sono stato soddisfatti**.

Publicare solo un avviso sul sito del Ministero dell'Ambiente, comporterebbe l'obbligo implicito per un normale cittadino della consultazione quotidiana del sito ministeriale al fine di poter avere contezza degli eventuali progetti sottoposti a V.I.A. che lo riguardano e presupporrebbe il possesso di un hardware e di una connessione di rete, supporti senza i quali non si ha possibilità alcuna "**di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale.**"

La complessità e numerosità dei documenti allegati (circa 130 divisi in 5 sezioni), coniugandosi con la ristrettezza dei tempi procedurali costituiscono inoltre indirette violazioni del comma 3 del citato articolo 6, ovvero l'obbligo di rendere il pubblico "**informato nella fase iniziale del processo decisionale in materia ambientale in modo adeguato**" ed rendono vana ogni possibilità "**di partecipare effettivamente al processo decisionale in materia ambientale**".

In sintesi si

OSSERVA

che nell'espletamento della procedura non sono stati soddisfatti tutti i requisiti imposti dalla convenzione di Aarhus, le cui finalità sono chiaramente espressi all'Articolo 1:

"Per contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere, ciascuna Parte garantisce il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale in conformità delle disposizioni della presente convenzione."

Pertanto si chiede quanto meno che si tenga conto delle osservazioni che possano giungere alla Commissione VIA che esaminerà il progetto con qualche giorno di ritardo

SPEREQUAZIONE ECONOMICA

Dagli elaborati di progetto si deduce che dall'impianto è attesa *“La produzione annua di energia elettrica è di circa 605 GWh da immettere nella Rete di Trasmissione Nazionale, corrispondenti al consumo medio annuo di circa 216.000 famiglie tipo composte da 4 persone”*.

Occorre contestualmente ricordare che gli italiani (e a maggior ragione le Comunità che dovranno subire l'impatto dell'intervento) pagano sulla bolletta elettrica, in conto Spesa per Oneri di Sistema, un cospicuo balzello che rende le spese per l'energia tra le più alte in Europa (fonte Eurostat). A puro titolo di esempio va detto che nel solo 2018 il GSE ha destinato alla promozione della sostenibilità circa 15,4 miliardi di euro, di cui 11,6 miliardi per l'incentivazione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili (fonte QualeEnergia.it).

L'impianto in oggetto rientra appunto tra le tipologie ammesse ad accedere agli incentivi mediante la partecipazione a procedure di gara concorsuale, più precisamente tra quelli del Gruppo A: *“eolici onshore di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento; fotovoltaici di nuova costruzione”* (Decreto FER 1 DM 4 luglio 2019).

Nella documentazione tecnica non è rilevabile l'ammontare degli incentivi statali che andrebbero a ristorare una siffatta produzione energetica, un dato fondamentale per un'esauritiva valutazione costi/benefici, in quanto risultando i costi ambientali di difficile quantificazione, dovrebbero essere resi noti almeno tutti gli oneri di costruzione, esercizio, manutenzione e dismissione, al fine di poter valutare la sostenibilità economica dell'intervento in relazione alle necessità energetiche del territorio.

A titolo puramente esemplificativo potrebbe anche farsi notare che se gli incentivi dovessero andare alla WPD San Giuliano, società con euro 10.000 di capitale sociale, che ha come socio unico WPD EUROPE GMBH (come da visura camerale all'allegato 1 del documento RELAZIONE TECNICA GE_TSC01_PD_0_1A), il costo complessivo dell'impianto pari ad euro 77.859.824,88 (vedasi COMPUTO METRICO ESTIMATIVO (GE_TSC01_PD_8_1)), andrebbe confrontato con gli incentivi che si presume possano essere riscossi dall'impianto e derivanti dal dispacciamento dell'energia per l'intera vigenza degli stessi, al fine di poter pervenire ad un quadro chiaro e trasparente di una previsione di stima economica per le casse dello Stato.

Tale stima consentirebbe di confrontare anche dal punto economico del rapporto costi benefici il progetto in questione con altre proposte progettuali alternative, nel rispetto del comma 4, art. 6 della Convenzione di Aarhus, che appunto prevede ***“la partecipazione del pubblico avvenga in una fase iniziale, quando tutte le alternative sono ancora praticabili e tale partecipazione può avere un'influenza effettiva”***.

Non si intende con questo certo mettere in discussione la necessità del ricorso alle energie rinnovabili per la produzione dell'energia, ma si ritiene necessario riaffermare la loro prioritaria vocazione alla distribuzione della stessa nell'ambito del territorio di produzione ed il loro imprescindibile contributo alla realizzazione della filiera corta dei *prosumers*, di modo che ravvicinando luoghi di produzione e luoghi di utilizzo, si realizzi un modello produttivo energetico ispirato a principi di democrazia energetica. Si eviterebbe in tal modo il perdurare della concentrazione economica e geopolitica nelle mani di pochi soggetti, come avvenuto in passato con le fonti fossili. Un tale modello escluderebbe ogni possibilità di cessione dell'uso dei suoli da produzioni agricole agli impianti di produzione energetica come nel caso in oggetto, con la conseguente compromissione della vocazione turistica dei nostri territori, in un momento in cui il trend turistico diventa sempre meno di massa e la

ricerca luoghi di pace e tranquillità una condivisa esigenza, confermata dalla tendenza alla diffusione di un turismo lento, sostenibile ed enogastronomico.

In una tale visione sistemica potrebbero trovare adeguata allocazione le reti di prossimità e le comunità dell'energia, come auspicato dalla direttiva europea 2018/2001 "Clean Energy Package", proprio partendo da quelle 216.000 famiglie, citate nell'avviso al pubblico, che con una media di 3kw a famiglia arriverebbero a produrre 648 MegaWatt, riducendo in tal modo enormemente l'impatto ambientale, ristorando dei costi energetici i produttori e sgravando dalle passività dei costi fissi di lungo termine il bilancio dello Stato.

Un approccio di questo tipo è proprio quello auspicato nelle linee guida della Comunità Europea per il Green New Deal, che propone di "**dare maggiori diritti ai consumatori e aiutare gli Stati membri ad affrontare la povertà energetica**", indirizzo non in linea con questo tipo di progetti che monopolizzano le risorse a vantaggi di pochi produttori con finalità puramente speculative.

In esplicito contrasto con tali principi va rilevato il fatto che la WPD EUROPE GMBH sia in veste di socio unico, che come socio di maggioranza o in partecipazione, ha presentato ben quattro progetti di eolico industriale in quattro distinte procedure di V.I.A., attualmente in corso di valutazione sul sito del Ministero dell'ambiente, cosa peraltro che è possibile riscontrare per analoghi progetti utilizzando la keyword "eolico" nel suddetto sito, tutti presentati da società, che non hanno alcun legame con la realtà territoriali dei siti in cui si vorrebbero realizzare i progetti.

La politica auspicata in sede europea è invece quella di puntare su "transizione verde" e sulla "resilienza", utilizzando fonti rinnovabili mediante impianti non impattanti e collegati al sistema produttivo locale, anche attraverso il sostegno a realtà imprenditoriali locali esperte nel settore, che invece risulterebbero fagocitate dallo strapotere economiche delle multinazionali.

In sintesi si

OSSERVA

che il parco eolico che si vuole realizzare potrebbe essere sostituito con impianti tecnologici che generino energia di pari potenza complessiva, anch'essi alimentati da fonti rinnovabili, senza che tuttavia vadano ad impattare sul paesaggio e senza consumo di suoli produttivi. La politica degli incentivi potrebbe così sostenere l'industria nell'innovazione e nella ricerca nazionale, limitando gli sprechi, valorizzando le varie peculiarità dei territori, conferendo ad essi le chances di nuovi posti di lavoro. Tutto ciò in accordo con l'art.9 della nostra Costituzione: "*La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.*"

▣▣ **Assenza di programmazione**

Relativamente agli aspetti programmatici, appare sempre più indispensabile uno studio a livello nazionale che individui le aree da affiancare alla Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017), in grado di rispondere ai requisiti tecnici necessari alla realizzazione di centrali eoliche, tenendo conto dei vincoli territoriali e dei dati di ventosità, così come per tutte altre tipologie di produzione di energia rinnovabile, come la stessa RELAZIONE PAESAGGISTICA (GE_TSC01_PD_9_1) sembra voler proporre:

"un aggiornamento delle Linee Guida per il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e sul territorio, approvate nel 2010, che consideri la tendenza verso aerogeneratori di taglia crescente e più efficienti, per i quali si pone il tema di un

adeguamento dei criteri di analisi dell'impatto e delle misure di mitigazione. Al contempo, occorre considerare anche i positivi effetti degli impianti a fonti rinnovabili, compresi gli eolici, in termini di riduzione dell'inquinamento e degli effetti sanitari, al fine di pervenire a una valutazione più complessiva degli effettivi impatti"

In attesa che tale studio venga realizzato su tutto il territorio Italiano, si dovrebbe dare alle Regioni la possibilità di effettuare una pianificazione adeguata per facilitare l'installazione di questo tipo di impianti.

Nel caso specifico alla Regione Lazio è in corso l'iter conclusivo del Piano Energetico Regionale (PER), la cui procedura di VAS si è completata favorevolmente con Parere Motivato secondo le risultanze della relazione istruttoria, effettuata ai sensi dell'art.15 del D.lgs. n.152/2006 dalla Direzione Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica - Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica (Determinazione n. G08958 del 17.07.2018, pubblicata sul BURL n.61 del 26/07/2018 suppl. n.1.

Il PER Lazio ha recepito sia gli indirizzi strategici regionali, sia le risultanze dei confronti con gli stakeholders pubblici e privati (cfr. DGR n. 768 del 29/12/2015 e cfr. Det. n. G08958 del 17.07.2018), tenendo in debito conto le dinamiche dei trend energetici globali, gli obiettivi europei al 2020, 2030 e 2050 in materia di clima ed energia e della nuova Strategia Energetica Nazionale (SEN 2017).

Il suddetto Piano reca al Capitolo 3.1 **"Scenari e politiche d'intervento per lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili"**

Nello Scenario Obiettivo lo sviluppo della produzione elettrica da fonte eolica a livello regionale è alquanto contenuto nel breve-medio periodo con l'installazione di aerogeneratori di piccola e media taglia in aree vocate e libere da vincoli, mentre nel lunghissimo periodo (2040-2050), al concretizzarsi delle condizioni al contorno per l'adozione di parchi eolici off-shore, è stata prevista una modesta crescita di questa tipologia di installazioni. Con un incremento di 420MW rispetto al 2014, si stima di arrivare al 2050 ad una potenza totale installata di 471MW (51MW al 2014) e ad una produzione elettrica di 801GWh (87GWh nel 2014) pari a circa il 5% nel 2050 (2% nel 2014) della produzione complessiva da FER-E (cfr. § 2.2.3)."

Valutazioni poi riportate anche in maniera più chiara in:

"Principali proposte di intervento e raccomandazioni - eolico":

"Stante il potenziale eolico regionale limitato per le caratteristiche proprie del territorio laziale ed il regime vincolistico derivante dagli impatti indotti, si possono ipotizzare principalmente le seguenti strategie di intervento:

- *possibilità dal 2030 di realizzare parchi eolici off-shore;*
- *ricorso a piccole installazioni con impianti mini eolico (< 50 kW), **in aree già degradate da attività antropiche e libere da vincoli con un'altezza media inferiore ai 50m**, a servizio di aree industriali se ovviamente dotate di idonea disponibilità della fonte;*
- *diffusione del "micro-eolico" (< 1 kW) in conformità alla normativa vigente per la costruzione e esercizio di tali impianti (cfr. Parte V)."*

Non si comprende quindi come possano essere autorizzati impianti della tipologia di quella in corso di V.I.A., visto che il "Parco eolico Tuscania" non possiede certo caratteristiche in linea con le strategie della Regione Lazio. Si tratta infatti di un'opera impattante, di dimensioni ben cinque volte maggiori di quella raccomandata nel PER, incastonata tra aree naturali protette e siti archeologici, tanto da includere nelle aree buffer ampie superfici di boschetti, cerrete collinari e aree agricole con coltivazioni D.O.P; gli aerogeneratori A1 A2 A3 A4 possono essere ritenuti più rappresentativi di tali impatti, come analogo è il caso

dell'aerogeneratore A16, posto ad appena 500 mt dal Sito di Interesse Comunitario IT 6010020.

La Regione Lazio ha tenuto conto nella redazione del PER del 2017 della Deliberazione n. 45 del 14 febbraio 2001, con cui il Consiglio Regionale del Lazio ha approvato il Piano Energetico Regionale, in attuazione delle competenze regionali in materia di pianificazione energetica, per quanto attiene l'uso razionale dell'energia, il risparmio energetico e l'utilizzo delle fonti rinnovabili e pertanto *"genera, utilizzando un modello di simulazione, una mappa eolica (definita di "primo livello") tenendo conto esclusivamente della descrizione digitale delle caratteristiche orografiche del territorio (DEM - Digital Elevation Model) e dei dati di ventosità (serie storiche della durata di un decennio messi a disposizione dal Centro Meteorologico Internazionale di Reading) acquisiti "in quota" mediante palloni sonda. Sulla scorta di tale mappa eolica di primo livello, con l'ausilio di tecniche di analisi spaziali multicriteri implementate in ambito GIS (Geographic Information System), sono state individuate le aree in grado di rispondere ai requisiti tecnici necessari alla realizzazione di una centrale eolica."* e quindi: *"in base allo studio sitologico effettuato, sono state evidenziate aree potenzialmente utili ad ospitare centrali di generazione eolica. In particolare sono state selezionati nove siti ad alto potenziale eolico e rispondenti, in base ai dati di base utilizzati, ai requisiti tecnico economici necessari alla realizzazione di centrali eoliche connesse alla rete elettrica."*

In sintesi si

OSSERVA

che il progetto in oggetto non tiene conto di studi così autorevoli, né delle linee programmatiche e di indirizzo del PER Lazio, né dei vincoli ambientali presenti, mentre, pur inserendosi il progetto in una scala più vasta all'interno di una molteplicità di impianti già realizzati o programmati dei quali non si fa alcun cenno nella progettazione, si evita di verificare l'azione degli effetti cumulativi e non si prendono in esame alternative di minore impatto, così come espressamente imposto dal Dlgs.152/06.

Considerato che il PER predisposto dalla Regione Lazio ha già superato la VAS e che esso non prevede questo tipo di impianti si chiede, nelle more dell'approvazione della pianificazione energetica regionale di non approvare l'impianto in oggetto in quanto contrasta con il piano stesso.

BENI CULTURALI E PAESAGGIO

Nel documento SINTESI NON TECNICA DEL SIA (GE_TSC01_PD_SIA04) nel capitolo 2 pag.5 intitolato GLI IMPATTI AMBIENTALI si afferma che:
*"documenti disponibili in letteratura sugli impatti ambientali connessi agli impianti eolici nelle diverse fasi dell'opera concordano nell'individuare **possibili impatti negativi** sulle risorse naturalistiche e sul paesaggio. Le informazioni bibliografiche, gli studi scientifici e le esperienze maturate negli ultimi anni hanno fatto rilevare che i maggiori impatti ambientali connessi alla realizzazione degli impianti eolici di grande taglia gravano sul paesaggio (in relazione all'**impatto visivo** determinato dagli aerogeneratori), sulla introduzione di **rumore nell'ambiente** ed, in misura minore, **sull'avifauna** (in relazione alle collisioni*

con le pale degli aerogeneratori e alla perdita o alterazione dello habitat nel sito e in una fascia circostante) e sul **consumo di suolo.**” e poi sullo stesso capitolo “il rilievo percettivo dell’impianto è assorbito dal campo visivo dei numerosi impianti eolici esistenti, autorizzati e in iter autorizzativo, per cui il peso dell’impianto eolico di progetto sarà sicuramente sostenibile”

Questa stessa tesi al capitolo 2.8: “è stato effettuato il calcolo della pressione acustica indotta dagli aerogeneratori di progetto considerando anche il contributo degli impianti eolici esistenti.”

Vale a dire: dato che già ci sono impianti simili in zona, qualcuno in più non impatterà sul paesaggio e il rumore si sommerà di poco.

Non si è tenuto conto però del fatto che nei parchi eolici esistenti, nello specifico gli aerogeneratori presenti nel territorio dei comuni di Tessennano e Arlena di Castro (peraltro molto impattanti), le altezze delle torri sono nettamente inferiori e non paragonabili in logica a quelli proposti dal progetto, per i quali l'altezza complessiva è di 250 metri, più o meno dunque equivalenti alla DC Tower 1 di Vienna un grattacelo di 60 piani il sedicesimo più alto di Europa.

Le caratteristiche salienti dei 16 aerogeneratori sono riassunte nella tabella a pagina 26 della RELAZIONE TECNICA (GE_TSC01_PD_0_1A), ma sono in inglese.

Nello stesso documento al capitolo 3 ANALISI IMPATTI CUMULATIVI a pagina 36 “La valutazione d’impatto ambientale si precisa che nel presente iter assume una funzione di coordinamento di tutte le intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale, indicando con precisione quali pareri ambientali debbano essere resi all’interno del procedimento di VIA.

E’ stata dunque considerata un’area vasta di studio corrispondente ad un raggio di 20 km per valutare tali impatti. L’immagine a lato (fig.23) inquadra l’impianto eolico di progetto rispetto alle installazioni eoliche attualmente realizzate ed ai parchi fotovoltaici in iter o esistenti”




Figura 23 Schema di distribuzione degli impianti da FER: in rosso, gli aerogeneratori esistenti, in blu quelli in progetto, in magenta gli impianti fotovoltaici esistenti e in arancio quelli in iter di VIA e di Autorizzazione Unica.

La figura 23 su SINTESI NON TECNICA DEL SIA (GE_TSC01_PD_SIA04), così come altre mappe di analisi di impatti cumulativi (GE_TSC01_PD_9_1_2, GE_TSC01_PD_9_1_3, GE_TSC01_PD_9_1), omette di rappresentare un ulteriore aerogeneratore presente nel territorio dei comuni di Tessennano e Arlena di Castro, in cui gli aerogeneratori di progetto sono 9 e non 8, mentre non è mai rappresentata una mappa con un'analisi di impatto cumulativo, che comprenda cioè cavidotti, stazioni di utenza e stalli che pure fanno parte del progetto, in relazione di incidenza con i BENI PAESAGGISTICI (ai sensi del D.LDG.42/04 e ulteriori beni da PTPR Lazio). Si tratta di carenze sostanziali che non permettono una valutazione visiva olistica dell'impatto paesaggistico. Allo scopo sarebbe utile anche una mappa con la sovrapposizione dei lavori di realizzazione comprensiva di tutte le aree necessarie, da sovrapporre all'analisi di Impatto cumulativo, in modo da includere sia gli aerogeneratori e i campi fotovoltaici esistenti, sia gli aerogeneratori e i campi fotovoltaici in V.I.A., senza limitarsi ad una rappresentazione semplificata come quella della figurina 23.

Nonostante questo dalla stessa figura 23, emerge come dal Lago di Bolsena al mare Tirreno si stia creando un nuovo territorio che andrà a costituire di fatto un paesaggio industriale, costellato come è di pale eoliche, campi fotovoltaici e stazioni di utenza.

Un nuovo paesaggio, un paesaggio moderno, a cui tutto si deve adattare, che trascura del tutto gli uomini che lavorano su prodotti agricoli d'eccellenza, le fattorie e gli agriturismi anche biologici, i mammiferi selvatici e l'avifauna che vivono nei sei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) presenti nei 20 km di raggio, la zona archeologica che si è trasformata nei millenni ed è testimonianza delle varie epoche, dal paleolitico al medioevo ancora oggetto di indagini. Una mutazione epocale dunque di un preesistente paesaggio agrario di valore (PPTR Lazio), accelerata da un progetto che la persegue con premeditazione, come esplicitamente affermato a pagina 9 del documento in questione (GE_TSC01_PD_SIA04), dove si afferma:

“l'elemento fondamentale per armonizzare un impianto eolico con il contesto che lo ospita è dare concreta attuazione agli obiettivi di riqualificazione paesaggistica e di generare un “nuovo paesaggio” che non deprima e se possibile aumenti le qualità dei luoghi.”

In altri termini si intenderebbe realizzare, secondo gli espressi intendimenti della Società proponente, l'obiettivo di una totale **“sostituzione paesaggistica”**, generando di fatto un “nuovo paesaggio” attraverso un maquillage di “riqualificazione” di quello esistente, i cui riferimenti semantici connotativi si sostanzierebbero nei 16 aerogeneratori alti fino a 250 metri e nei parchi eolici esistenti. La presenza visiva documentata sulla figura 6.2 nella Mappa di intervisibilità teorica degli aerogeneratori di progetto (GE_TSC01_PD_9_1 RELAZIONE PAESAGGISTICA) è assolutamente esplicita di tale livello di “incremento di qualità del paesaggio” e non lascia nessun dubbio sull'impronta visiva che andrebbe a caratterizzare il territorio ad intervento ultimato.

Si è di tutt'altro avviso. Una valutazione d'impatto ambientale richiederebbe infatti un serio studio psicologico e sociologico, che non potrebbe non evidenziare come gli aerogeneratori posti in contesti naturali non sono certo in grado di migliorare la percezione dei luoghi in conseguenza di un onnipresente impatto visivo. Senza contare poi che l'introduzione del persistente disturbo acustico nell'ambiente, non può che arrecare un insostenibile disturbo a chi vorrebbe godere dei luoghi naturali e che le pale dei rotori mietono ingenti vittime tra l'avifauna in specie tra i rapaci. Un tale studio non sembra essere presente tra i documenti di Studio Impatto Ambientale e avallerebbero, se ce ne fosse bisogno, l'incipit del documento in cui si

afferma che *“documenti disponibili in letteratura sugli impatti ambientali connessi agli impianti eolici nelle diverse fasi dell’opera concordano nell’individuare possibili impatti negativi sulle risorse naturalistiche e sul paesaggio”*.

Gli impatti negativi andrebbero dunque sondati a fondo e in sede preventiva nel caso di realizzazione di un impianto del genere, perché se da un lato la Relazione paesaggistica (GE_TSC01_PD_9_1), ricorda le raccomandazioni del MIBAC:

*“Va da sé che il criterio interpretativo in esame esige, per evidenti ragioni logiche, **prima che giuridiche**, di essere temperato nella sede applicativa con il sapiente ricorso ai basilari principi di ragionevolezza e di proporzionalità”*.

non può nello stesso tempo concludere a pagina 86 che:

*“l’impianto **non sembra** interferire negativamente con la nitida percezione dei loro caratteri precipui.”*

La realtà fattuale dimostra che gli impianti esistenti sono già di per sé in numero elevatissimo e già troppo impattanti. L’ennesimo impianto di queste proporzioni avrebbe un effetto di degrado dei luoghi e sarebbe oltre ogni ragionevole dubbio paesaggisticamente estraneo al presente sistema rurale. Esso finirebbe con l’indurre nelle popolazioni locali fenomeni psicologici di “straniamento” nell’istintivo raffronto con l’habitat vissuto (culturale e naturale), con conseguente perdita di ogni capacità di identificazione. Megaimpianti di tale tipologia dovrebbero trovare più opportuna localizzazione in aree degradate, per le quali effettivamente si potrebbe contribuire a quelle “riqualificazioni” in grado di generare “nuovi paesaggi”!

Quanto il modello di destabilizzazione paesaggistica abbia carattere progressivo e di riproducibilità neutra (se non di pura indifferenza) nei confronti dei contesti nei quali si pretende di introdurlo con pretese di “riqualificazione”, emerge da un’attenta lettura della stessa documentazione.

Il sistema, ormai consolidato da una prassi, prevede l’iniziale messa in esercizio di alcune pale eoliche di altezze poco rilevanti, al fine di generare impatti visivi di modesta entità e suscitare forme di acquisizione paesaggistica collettiva. In seguito gli impianti vanno accrescendosi con torri di altezze crescenti e impegnando porzioni di territori sempre più estese e di pregio. La procedura è talmente standardizzata che è dato di rinvenire nei documenti afferenti al “PARCO EOLICO TUSCANIA”, considerazioni asetticamente estrapolate da altri progetti, come appare evidente nel documento SINTESI NON TECNICA DEL SIA a pagina 37 cap. 3.2 (GE_TSC01_PD_SIA04), dove si afferma:

“Nell’area d’interesse, oltre al sistema delle strade panoramiche e di interesse panoramico, si rileva il fondale paesaggistico dei Monti Dauni. Il fondale paesaggistico del Gargano risulta molto distante e quindi non assume una particolare valenza percettiva. L’impianto di progetto si colloca in una area già densamente eolizzata.”

Monti Dauni? Fondale paesaggistico del Gargano? Più che di un refuso si tratta di un’esplicita, anche se involontaria, testimonianza di quella replicazione modulare di cui si è detto. La “svista” conferma l’oltraggio a quei luoghi che si pretenderebbe di voler riqualificare. Emerge una predeterminata volontà di ignorare l’unicità del paesaggio culturale e di sostituire ad esso un “nuovo paesaggio”, privo di elementi identitari e storico, “neutro” appunto, ricorrendo alle stesse modalità di sterilizzazioni delle forme urbane globalizzate, se non addirittura ad assimilazioni tout court con paesaggi industriali!

Un devastante criterio di omologazione applicabile alle società del terzo millennio,

come ai luoghi dell'Alta Tuscia e del Gargano, che si palesa anche nello STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE ED ALLEGATI del progetto "Impianto eolico denominato di potenza pari a 31,35 MW da ubicare nel comune di Bovino (FG), località "Monte Livagni" e opere di connessione da ubicare anche nei comuni di Castelluccio dei Sauri e Deliceto" (GE-BOV01-PD-9-2) (ALLEGATO) dove si afferma: "l'area di intervento è già caratterizzata dalla presenza di altri aerogeneratori. Resta comunque importante non presupporre che in un luogo caratterizzato dalla presenza di analoghe opere, aggiungerne altro non abbia alcun peso; sicuramente però si può dire che in un tale paesaggio la realizzazione in oggetto, (costituita da soli 10 aerogeneratori), **ha una capacità di alterazione certamente poco significativa**, soprattutto per ciò che riguarda l'impatto cumulativo con impianti analoghi."

Lo si riporta per evidenziarne il parallelismo con quanto affermato negli "Impatti cumulativi sulle visuali paesaggistiche" della V.I.A. in oggetto SINTESI NON TECNICA DEL SIA a pagina 37 (GE_TSC01_PD_SIA04),

La dimensione progettuale ha dunque una capacità di "penetrazione", che trascende le alterazioni indotte dalle specifiche dimensioni, anche se il progetto "PARCO EOLICO TUSCANIA" per la presenza di impianti preesistenti e la vastità dell'intervento può costituire un punto di non ritorno per l'irreversibile trasformazione del territorio, specie se "assume una funzione di coordinamento di tutte le intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia ambientale". (SINTESI NON TECNICA DEL SIA (GE_TSC01_PD_SIA04) pag. 36)

In conclusione e sintesi si

OSSERVA

che è il momento di fermarsi perché non è giusto che una campagna dai valori culturali e paesaggistici inestimabili, una zona agricola ben curata da coloro che l'hanno ereditata dalle passate generazioni e ricca di diversità ecosistemiche debba essere deturpata irreversibilmente sulla base di un "**sembra**". Ne consegue che il progetto denominato "Eolico Tuscania" non debba assolutamente essere assentito alla Valutazione di impatto ambientale.

Il/La Sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso

Luogo e data _____
(inserire luogo e data) 01.10.2020

Il/La dichiarante

(Firma)

Tiziana Mignolo